

Sulle variazioni di zona alla luce delle novità introdotte dall'AEC Industria 30.07.2014

Cristina Spadaro

Le norme collettive attribuiscono al preponente la facoltà di modificare uno o più elementi del contratto di agenzia, con ovvi riflessi sul "contenuto economico del rapporto" (e cioè - in semplice traduzione - con ovvio peggioramento delle retribuzioni dell'agente).

È utile ricordare che la provvigione, il territorio, i prodotti e l'elenco clienti costituiscono naturalmente gli interessi contrattuali principali dell'agente, su cui lo stesso forma - sin dall'inizio del rapporto - il suo affidamento.

Invero, l'agente studia, pianifica e si organizza in funzione dei detti elementi, frequentemente anticipando/sopportando spese gestionali o comunque d'investimento.

Ebbene, tramite la disciplina collettiva sopra menzionata, è conferito al preponente, per semplice "comunicazione scritta", il potere di modificare gli elementi fondamentali del rapporto e ciò senza che l'agente possa validamente dissentire ovvero opporre la decisione del mandante.

O meglio, l'unica alternativa lasciata all'agente secondo quanto disposto dall'art. 2 dell'AEC 20.03.2002 era quella di provocare la cessazione del rapporto, rifiutando le sole variazioni di "sensibile entità" (ossia superiori al 20% del valore delle provvigioni).

Per il resto poteva esservi solo "rassegnazione", soprattutto nei casi nei quali le ditte preponenti, avvalendosi e/o abusando delle disposizioni in esame, vessavano gli agenti, peggiorando scientificamente il contenuto economico del contratto sino al 19,9% senza che ovviamente dall'altra parte si potesse reclamare alcunché.

Da questa elementare riflessione emerge come l'art. 2 dell'AEC 20.03.2002, stoni alla luce delle disposizioni del codice civile dedicate ai contratti, alla cui base v'è sempre e comunque l'esigenza di tutelare l'affidamento delle parti nonché la superiore ed inderogabile necessità d'esecuzione dei rispettivi obblighi secondo buona fede (artt. 1175 e 1337 c.c.).

Orbene la variazione (che poi variazione non è, ma che invece costituisce in concreto un peggioramento contrattuale in danno dell'agente) sostanzialmente coincide con l'esclusione di un elemento del contratto (o porzione dello stesso), che è sostituito/modificato/eliminato per volere esclusivo del preponente.

La circostanza sembra dunque rientrare nei casi - vietati - di cui all'art. 1355 c.c., che dispone: *"E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore"*.

Invero, già in forza dell'art. 1355 c.c., la Cassazione ha affermato che *""è nulla - per indeterminatezza dell'oggetto (ex art. 1346 e 1418 c.c.) - la clausola di un contratto di agenzia che preveda che il preponente possa unilateralmente, con il solo onere del preavviso, modificare le tariffe provvigionali, salva la facoltà di recesso dell'agente in caso di mancata accettazione di tale modifica dell'originaria pattuizione negoziale, dovendo escludersi che la determinazione di un elemento essenziale del contratto (quale la controprestazione dell'attività dell'agente, costituita dalle provvigioni) sia rimessa al mero arbitrio del preponente"* (Cass. Sez. Lav., 8.11.1997 n. 11003).

Elementi come le misure provvigionali o il territorio o anche i prodotti da promuovere costituiscono l'oggetto del contratto ed in quanto tali, per inderogabile legge, devono essere determinati (o determinabili) congiuntamente/consensualmente dalle parti (art. 1325 c.c., n. 1), caratteristiche queste "azzerate" dalla clausola contrattuale o collettiva (che attribuisce al preponente il potere di variare (o meglio di unilateralmente eliminare/modificare).

Importanti novità sono state introdotte dall'AEC sottoscritto in data 30.07.2014 che all'art. 2 distingue le diverse fattispecie, in relazione all'incidenza economica della variazione proposta dalla mandante in:

- variazioni di **lieve entità**: riduzioni fino al 5% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno precedente;
- variazioni di **media entità**: riduzioni tra il 5% e il 15% delle provvigioni di competenza dell'agente;
- variazioni di **rilevante entità**: riduzioni superiori il 15% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente.

Se *da un lato*, nulla è mutato per quanto riguarda le variazioni di lieve entità, da intendersi come quelle che incidono fino al 5% sulle provvigioni di competenza dell'anno civile antecedente a quello della variazione e che possono essere realizzate dal preponente previa comunicazione scritta all'agente da darsi senza preavviso e senza che l'agente possa opporvisi, *dall'altro*, il nuovo accordo ha apportato una rilevante modifica in favore dell'agente laddove ha fissato nel 15% il limite massimo per le variazioni di media entità – per le quali occorre dare una comunicazione scritta due mesi prima ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti monomandatari.

Ne deriva che va considerata di rilevante entità, la variazione che supera il 15%, per la quale il preavviso scritto non può essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto, salvo diverso accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.

Alla luce delle modifiche introdotte con il nuovo AEC Settore Industria, sono mutate altresì le conseguenze derivanti dalla comunicazione di variazione inviata dalla mandante atteso che, in caso di mancata accettazione da parte dell'agente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della stessa, sia nel caso di variazione di rilevante entità che di media entità, vale come cessazione del rapporto ad iniziativa del preponente, con conseguente riconoscimento del periodo di preavviso e dell'indennità di scioglimento.